

COMUNE DI VENEZIA

N. 131566 Repertorio Municipale

CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SAI (EX SIPROIMI) - N. 10 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O MINORI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRIENNIO 2023-2025 DELLA DURATA DI 33 MESI. GARA N. 84/2022 - CIG 9489271A25 - CUI S00339370272202200025 - CUP F79D17000170005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il 17 (diciassette) del mese di Maggio, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona 63.

Davanti a me, dott. Raffaele Pace, Vice Segretario Generale aggiunto del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, si sono personalmente costituiti i signori:

a) **Angelo Benvegnù OMISSIS**, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società **Co.Ge.S. don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale**, come risulta dall’accertamento d’ufficio eseguito presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, documento n. P V68711110 in data 22/03/2023, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito, nel presente atto, denominata semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'impresa **Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale**: VIALE SAN MARCO 172 - 30174 - VENEZIA (VE)
- Codice fiscale e Partita IVA 02793590270.

b) **Dott.ssa Alessandra Vettori** OMISSIS che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Direzione Coesione Sociale – Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie, domiciliata, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Vice Segretario generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

- che con determinazione dirigenziale n. 2348 del 18/11/2022, si è stabilito di procedere all'indizione di un appalto per la durata di 33 mesi (per il periodo dall'01/04/2023 al 31/12/2025), per il Progetto di accoglienza in seno al Servizio Accoglienza e Integrazione SAI (ex Siproimi) - n. 10 Minori Stranieri non Accompagnati e/o minori richiedenti protezione internazionale, per l'importo complessivo massimo stimato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 50/2016 di € 1.535.577,27 oneri fiscali esclusi, comprensivo delle opzioni di proroga e rinnovo. L'importo del servizio

posto a base di gara è pari a € 1.056.300,00 oneri fiscali esclusi, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 546.553,75, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 e 142 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici", nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, e dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. n. 108 del 29/07/2021, dando atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosanna Rosada;

- che con determinazione dirigenziale n. 404 del 24/02/2023 sono stati approvati:

- i verbali n. 1, n. 2, del 17/01/2023, n. 3 del 18/01/2023 e n. 4 del 20/01/2023;
- l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto all'Impresa **Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale** per un importo complessivo di € 1.056.300,00, oneri fiscali esclusi, pari ad un ribasso del 0,00% sull'importo posto a base d'asta, contestualmente accertando l'entrata di euro 831.135,00, oggetto di finanziamento come da decreto Ministeriale del 13/10/2022;

- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza

tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale d'appalto, e sulla base dell'offerta tecnico-organizzativa presentata dall'appaltatore, documenti che vengono espressamente richiamati, ancorché non materialmente allegati e che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare integralmente.

2. L'appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato l'intenzione di non avvalersi del subappalto.

Articolo 2. Durata e modifiche del servizio

1. Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto ha la durata di 33 mesi a decorrere dal 01/04/2023.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 24, comma 1 del Capitolato speciale d'Appalto, la durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prez-

zi, patti e condizioni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, alle medesime condizioni, per una durata comunque non superiore a 12 mesi, subordinatamente all'emanazione, da parte del Ministero dell'Interno, di specifico Decreto. Si richiama espressamente l'art. 7 del Capitolato speciale d'Appalto.

2. Ai sensi del medesimo art. 106, co. 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 24, comma 2 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, per circostanze attualmente non previste o prevedibili, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad **1.056.300,00** (euro un milione cinquantaseimilatrecento/00), oneri fiscali esclusi.

Articolo 4. Pagamenti e revisione dei prezzi

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'appalto. Più precisamente verrà effettuato con provvedimento del Dirigente Responsabile, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura bimestrale, previa verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante.

2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore

entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si richiama espressamente l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, come risulta dalla dichiarazione dell'appaltatore in data 20/03/2023 gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono i seguenti:

- Banca Intesa Sanpaolo - intestato a Co.Ge.S. don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale IBAN IT47 E030 6909 6061 0000 0001 820;

- che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:

- Angelo Benvegnù, codice fiscale BNVNGL58E14F241M;

- Roberta Carraro, codice fiscale CRRRRT67P43L736A;

- Francesca Maron, codice fiscale MRNFNC78E50L736M;

- Annarita Bulegato, codice fiscale BLGNRT70E66L736D;

- Giovanni Chinellato, codice fiscale CHNGNN60P11G224I;

- Manuela Cesari, codice fiscale CSRMNL67P62L736A.

4. Si richiama, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti correnti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta a mezzo di P.E.C., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sul conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo

le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il CUP indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Penali

1. Ai sensi dell'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante, in caso di violazione parziale o totale da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti, applica le penali in esso previste previa contestazione scritta e motivata dell'inadempienza trasmessa a mezzo pec all'appaltatore. Avverso la contestazione, l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante.

Articolo 7. Recesso e risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Fatta salva l'applicazione delle penali previste dall'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,

l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 30 e 31 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nell'ipotesi prevista dall'art. 21, comma 9 del Capitolato speciale d'appalto e, qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC)

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 430038722 emessa in data 10/03/2023 da Agenzia MESTRE Cod. 065 00 Generali S.p.A. con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323, per l'importo di € 52.815,00 ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, in quanto in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 con scadenza 04/11/2024.

2. La polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità, anche indiretta, al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, nell'esecuzione del servizio, con polizza numero 380444426 integrata con appendice del 13/04/2023, emessa dalla società Generali Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Mestre (VE), con scadenza 31/12/2023, per un massimale di € 5.000.000,00= (cinquemilioni).

3. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e valida.

Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo, previa specifica ed espressa richiesta, entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 11 Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di legalità

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione antimafia in data 03/10/2022 - PR_VEUTG_Ingresso_0045032_20220530.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si impegna a rispettare e ad accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 tra Regione Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e Upi Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

5. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del menzionato Protocollo di Legalità, l'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai

sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Art. 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.
2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 D.L.gs. n. 50/2016, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

Articolo 13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 otto-

bre 2018.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in VIALE SAN MARCO 172 - 30174 - VENEZIA (VE).

Articolo 15. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 16. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal

Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

4. Ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, accetta la nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell'ambito del presente rapporto contrattuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e degli obblighi individuati dallo

stesso art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto. La suddetta nomina attiene, in particolare, al trattamento di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari ex art. 9 RGPD, di soggetti minori, in relazione agli adempimenti espressamente previsti dagli articoli 1 e 4 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 17. Documenti richiamati nel contratto

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare:

- Capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. 404 del 24/02/2023, con allegati i verbali di gara;
- l'offerta tecnico-organizzativa;
- l'offerta economica;
- la dichiarazione di cui all'art. 4 del presente contratto;
- le polizze di garanzia.

Articolo 18. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e, ai sensi della Tabella D allegata alla legge 08 giugno 1962 n. 604, è soggetto alla riduzione alla metà dei diritti di segreteria, in quanto l'appaltatore è un'organizzazione non luca-

tiva di utilità sociale.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Vice Segretario Generale aggiunto ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 17 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante dell'Impresa Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale - Angelo Benvegnù

Il Dirigente della Direzione Coesione Sociale - Dott. ssa Alessandra Vettori

Il Vice Segretario Generale aggiunto - Dott. Raffaele Pace